



Prot. 479110 del 31 ottobre 2018

Anno 2018 Tit. I Cl. 3 Fasc. 14

OGGETTO Regolamento per la segnalazione di condotte illecite e per la tutela del personale che segnala condotte illecite - Emanazione

IL RETTORE

Premesso che il Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. n. 229/2018 in data 11 settembre 2018, ha approvato il Regolamento per la segnalazione di condotte illecite e per la tutela del personale che segnala condotte illecite;

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1. di emanare il "Regolamento per la segnalazione di condotte illecite e per la tutela del personale che segnala condotte illecite" il cui testo, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione espresso con delibera rep. n. 229/2018 in data 11 settembre 2018, fa parte integrante del presente decreto;
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione;
3. di incaricare l'Ufficio Affari Generali e l'Ufficio Controllo di Gestione dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 31 ottobre 2018

Il Rettore

Prof. Rosario Rizzuto

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgvo 82/2005

La Responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Erika Mancuso Data	La Dirigente dott.ssa Maria Rosaria Falconetti Data	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari Data
---	---	--

Regolamento per la segnalazione di condotte illecite e per la tutela del personale che segnala condotte illecite

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento individua le procedure per la segnalazione di condotte illecite, violazioni o irregolarità e le azioni previste a tutela del Personale che effettua le segnalazioni, al fine di favorire un ambiente di lavoro sano, caratterizzato da senso di appartenenza e legalità e dare piena attuazione alla Legge 190/2012.

Art. 2 – Definizioni

1. Per *whistleblower*, o segnalante, si intende il personale di un'amministrazione o qualsiasi altro cittadino che segnala, agli organi preposti ad intervenire, le condotte illecite di cui sia venuto a diretta o indiretta conoscenza, siano esse violazioni o irregolarità commesse ai danni del pubblico interesse.

2. Per condotte illecite si intendono tutti i delitti contro la pubblica amministrazione; le situazioni di abuso di potere al fine di ottenere vantaggi privati; i fatti in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo.

3. Per segnalazione si intende la trasmissione, all'interno di un percorso tutelato, agli organi legittimati ad intervenire, di informazioni su violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico.

4. Per Personale, ai fini del presente Regolamento, si intende, oltre al Personale dipendente dell'Ateneo, anche gli Studenti e gli altri soggetti richiamati dall'art. 2 del Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Padova, ovvero i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli incarichi di didattica ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione; i titolari di contratti di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010; i titolari di borse di studio e di ricerca.

Art. 3 - Oggetto della segnalazione

La segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano, anche alternativamente:

- a) Penalmente rilevanti;
- b) Poste in essere in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni dell'Ateneo sanzionabili in via disciplinare;
- c) Suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'Ateneo;

- d) Suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Ateneo;
- e) Suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, e/o di arrecare un danno all'ambiente.

Art. 4 – Procedura informatizzata

1. Le segnalazioni pervengono al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
2. L'Ateneo si dota di apposita procedura informatica per l'effettuazione delle segnalazioni, che, oltre a garantire l'anonimato, consente, tramite la generazione di codici univoci crittografati, il dialogo tra il segnalante e il RPCT, assicurando le garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente;
3. La segnalazione va effettuata utilizzando esclusivamente l'applicazione informatica di cui al comma precedente;
4. Nel caso la segnalazione abbia ad oggetto condotte illecite messe in atto dal RPCT in relazione al ruolo ricoperto, essa deve essere trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC).

Art. 5 - Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al RPCT di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti, a riscontro della fondatezza della segnalazione.

In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le condotte in ipotesi illecite;
- b) una chiara e completa descrizione delle condotte oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le generalità o altri elementi utili ad identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere le condotte oggetto della segnalazione;
- d) se conosciuti, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulle condotte oggetto di segnalazione;
- e) se noti, l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza delle condotte oggetto della segnalazione;
- f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle condotte oggetto della segnalazione.

Art. 6 - Valutazione delle segnalazioni ricevute

1. Il RPCT, ricevuta la segnalazione, svolge ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della stessa, anche avvalendosi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture dell'Ateneo e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni all'Ateneo.
2. Il RPCT comunica al segnalante, in modo sintetico e tempestivo, mediante l'utilizzo del codice univoco crittografato generato dalla procedura informatica di cui all'art. 4, le azioni intraprese a seguito della segnalazione, entro un termine che non superi comunque i trenta giorni dalla data della prima segnalazione.
3. Il segnalante può, se lo ritiene, rivelare la sua identità, anche tenendo conto del fatto che per continuare l'iter della segnalazione potrebbe essere necessaria la sua conoscenza diretta. Il RPCT garantisce, in ogni caso, la assoluta riservatezza sull'identità del segnalante.
4. Il RPCT risponde sul piano disciplinare (Responsabilità Dirigenziale) in caso di mancato adempimento delle necessarie verifiche sulla segnalazione pervenuta, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., salvo che provi di avere adottato tutte le misure idonee e le relative modalità di gestione.
5. Qualora, terminata la fase istruttoria, emergano elementi che individuino responsabilità a carico di personale dell'università, il RPCT ne comunica le risultanze al Rettore e al Direttore Generale.
6. Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata e le verifiche approntate in fase istruttoria dal RPCT facciano emergere elementi di illiceità, su proposta del RPCT, il Rettore o il Direttore Generale, secondo le rispettive competenze, procede a segnalare l'accaduto all'autorità giudiziaria competente, avviando contestualmente un procedimento disciplinare a carico del segnalato.
7. Nel caso in cui dall'istruttoria emergano elementi rilevanti ai soli fini disciplinari, il Rettore ovvero il Direttore Generale, secondo le rispettive competenze, dispone l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del segnalato.
8. Nel caso le segnalazioni ricevute dal RPCT non presentino elementi di fondatezza, il Rettore ovvero il Direttore Generale, secondo le rispettive competenze, ne dispone l'archiviazione dandone comunicazione al RPCT.

Art. 7 - Tutela del segnalante

1. La segnalazione di condotte illecite può essere effettuata da chiunque venga a conoscenza di comportamenti, rischi, reati o irregolarità consumati o tentati a danno dell'interesse pubblico e ne è tutelato l'anonimato.
2. Al personale, oltre la garanzia dell'anonimato, è assicurata la tutela contro eventuali misure ritorsive.
3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della

fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, anche ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, conseguenti alla stessa.

4. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e qualora la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

5. La segnalazione non è soggetta al diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e successive modifiche. L'anonimato non è opponibile all'autorità giudiziaria; tuttavia, la segnalazione all'autorità giudiziaria deve avvenire evidenziando che essa è pervenuta da un soggetto cui è accordata la tutela della riservatezza (qualora sia conosciuta la identità).

6. Il personale che segnala al RPCT condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di eventuali misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante può essere comunicata all'A.N.AC. dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

Art. 8 - Segnalazioni non verificabili o diffamatorie

1. Le segnalazioni prive di fondamento e/o non verificabili, calunniose o diffamatorie, quelle manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, non sono prese in considerazione.

2. Se noto il nome del segnalante, qualsiasi segnalazione da esso effettuata che sia priva di fondamento e non verificabile, calunniosa o diffamatoria, prevede comunque la responsabilità penale e disciplinare in capo al soggetto stesso ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Art. 9 - Comunicazione e monitoraggio

1. Il numero di segnalazioni ricevute e il loro contenuto sono comunicati con cadenza almeno trimestrale al Comitato di audit dell'Ateneo a cura del RPCT.

2. Le risultanze delle segnalazioni e delle successive istruttorie sono utilizzate per aggiornare o integrare la mappatura dei rischi del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ateneo.

3. Il numero delle segnalazioni e le eventuali discriminazioni a carico dei segnalanti vengono, ai sensi dell'art. 14 della Legge 190 del 2012, rendicontate annualmente nella "Relazione annuale

del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” che viene pubblicata sul sito di Ateneo nella sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 10 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del Decreto Legislativo 165 del 2001, della Legge 190 del 2012, del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e del Decreto Legislativo n. 97 del 2016.